



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

Il d.m. 18 ottobre 2010 n. 180: le principali novità in materia di istituzione e tenuta del registro degli organismi di mediazione

di Gennaro Rotondo

In the Italian system (by d.lgs. n. 28/2010 and d.m. n. 180/2010) has been introduced a new discipline of mediation bodies in civil and commercial matters.

The law created a register of bodies, handled by a responsible (from Ministry of Justice), and set rigorous qualifications for bodies and its mediators. The law regulates also registration procedure, the possibility of suspension and removal from the register and the transitional arrangements for existing mediation bodies.

Sommario: 1. Gli organismi di mediazione nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Profili generali. – 2. La disciplina degli organismi nel decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180. – 2.1. Istituzione del registro e individuazione del soggetto responsabile. – 3. L'iscrizione degli organismi nel registro: criteri e requisiti. – 3.1. Le diverse "tipologie" di organismi previste dal d.m. n. 180/2010. – 4. Il procedimento di iscrizione nel registro. – 5. Il regolamento di procedura degli organismi di mediazione. – 6. Obblighi degli iscritti ed effetti dell'iscrizione nel registro. – 7. Le ipotesi di sospensione e di cancellazione dal registro degli organismi di mediazione. – 8. Il "servizio di mediazione" e la prestazione del mediatore. Il Registro degli affari di mediazione. – 9. La disciplina transitoria.

1. *Gli organismi di mediazione nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Profili generali.*

La mediazione in materia civile e commerciale, così come disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, può essere svolta solo nell'ambito di enti pubblici o privati abilitati a fornire il servizio in

quanto iscritti in un apposito registro. La regolamentazione di tali enti è contenuta sia nel d.lgs. n. 28 che nel relativo decreto attuativo, 28 ottobre 2010 n. 180.

L'art. 16 del d.lgs. n. 28/2010 disciplina gli "organismi di mediazione", ossia enti pubblici o privati, come accennato, che diano «garanzie di serietà ed efficienza» e che possono svolgere l'attività volta alla conciliazione, in qualsiasi materia di cui all'art. 2 del medesimo decreto, previa iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Il comma 2 dell'art. 16 rinvia a decreti ministeriali la disciplina della formazione e gestione del registro, l'istituzione di sezioni separate e la determinazione delle indennità spettanti agli organismi. La norma stabilisce che il registro *può* essere articolato in sezioni che richiedono competenze specifiche, tra cui quelle disciplinate dall'art. 141 del codice del consumo e quelle internazionali.

Ai fini dell'accREDITAMENTO e dell'iscrizione nel registro, ciascun organismo deve presentare domanda allegando il regolamento di procedura, il codice etico, le tabelle delle indennità e garantire il possesso degli altri requisiti richiesti dalla normativa secondaria. Il regolamento, inoltre, deve prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti durante il procedimento (art. 16, comma 3)²⁴.

La norma stabilisce che soltanto gli organismi di mediazione costituiti da enti privati hanno l'onere di allegare al regolamento, inviato al Ministero, le tabelle delle indennità e ciò in considerazione del fatto che le tariffe degli organismi pubblici non necessitano di approvazione alcuna, in quanto determinate (ora) dal d.m. n. 180/2010 e in precedenza dal d.m. 223/2004²⁵. Viene demandata poi al Ministero della giustizia e, per la parte di sua competenza, al Ministero per lo sviluppo economico, la vigilanza sul registro (art. 16, comma 4). L'istituzione e la tenuta del registro avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso tali ministeri.

La normativa di attuazione deve indicare, altresì, il criterio di calcolo delle spese e di ripartizione delle stesse tra le parti, nonché le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione sia obbligatoria e pregiudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 (art. 17, comma 4)²⁶. Le tariffe, inoltre, possono essere rideterminate ogni triennio, in relazione alla

²⁴ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione civile e commerciale ed il ruolo del mediatore*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 56 ss.; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione nelle controversie civile e commerciali*, Ed. Simone, Napoli, 2010, p. 97 s.

²⁵ Così, SOLDATI, *Il registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della giustizia*, in SOLDATI (a cura di), *La nuova mediazione e conciliazione*, ed. Il Sole 24 ore, Milano, 2010, p. 367.

²⁶ Cfr. SOLDATI, *Il registro degli organismi*, cit., p. 369 s.

variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nei tre anni precedenti (art. 17, comma 7) ²⁷.

Le spese per il funzionamento degli organismi di mediazione presso enti pubblici e privati sono interamente a carico dei rispettivi bilanci e sostanzialmente "autofinanziate" con il pagamento delle indennità versate dalle parti. Va evidenziato, come la previsione di nuovi compiti per una pubblica amministrazione senza la puntuale individuazione e copertura dei relativi oneri è, in linea di massima, una prassi incoerente con i principi della normativa contabile. Sarebbe opportuno chiarire come le nuove funzioni siano effettivamente espletabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili, al fine di garantire l'effettivo autofinanziamento dell'attività di mediazione ²⁸.

Infine, quanto agli organismi già esistenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, l'art. 19 dello stesso stabilisce che gli organismi di mediazione costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vengono iscritti nel registro *a semplice domanda* e senza particolari oneri ²⁹.

La stessa norma dispone, inoltre, che tutti gli organismi di mediazione costituiti in forma di autonomi soggetti di diritto pubblico o privato devono essere sottoposti, da parte del responsabile del registro, ad una procedura di valutazione che ne verifichi la serietà e l'efficienza. In quest'ottica, devono essere valutati la forma giuridica con la quale vengono costituiti, nonché il grado di autonomia e la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale ³⁰.

2. La disciplina degli organismi nel decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180.

Il 5 novembre 2010 è entrato in vigore il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 che contiene il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" (in seguito "d.m.") ³¹.

Prima dell'emanazione del d.m. si continuava ad applicare, per espressa previsione dell'art. 16 del d.lgs. n. 28, il regime attuativo del d.lgs. 17 marzo 2003 n. 5, composto da due decreti del Ministro della giustizia, n. 222 e 223 del 2004, il primo relativo agli organismi e il secondo alle

²⁷ Disposizione analoga era contenuta anche nell'art. 39, comma 4 del d.m. n. 223/2004, cfr. BORGHESE, *La conciliazione in materia societaria*, in *Riv. arb.*, p. 241; SOLDATI, *Il registro degli organismi*, cit., p. 367.

²⁸ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 60.

²⁹ Previsione analoga a quella di cui all'art. 4, comma 2 del d.m. n. 222/2004.

³⁰ Cfr. SOLDATI, *Il registro degli organismi*, cit., p. 367 s.

³¹ Come accennato, il d.m. disciplina la materia sulla base della delega di cui all'art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).

tariffe del servizio di conciliazione (v. artt. 38 e 39, d.lgs. n. 5/2003)³². Tali decreti trovavano applicazione, altresì, per gli organismi di soluzione extragiudiziale delle controversie di cui al Codice del consumo (art. 41)³³.

Il d.m. disciplina, per quanto rileva in questa sede, l'istituzione e la tenuta del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della giustizia, con riguardo ai requisiti per l'iscrizione, alla vigilanza, alla sospensione e cancellazione (v. artt. 2-5, d.m.); l'istituzione di separate sezioni per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi (artt. 8, 10-11)³⁴.

Va ribadito, inoltre, che soltanto le mediazioni esperite dinanzi agli organismi autorizzati consentono di ottenere gli effetti previsti dalla normativa italiana, ossia la condizione di procedibilità (prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 28), l'attribuzione del valore di titolo esecutivo al verbale di accordo e i vantaggi fiscali³⁵.

Come si è detto, l'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 28, stabilisce che gli organismi di mediazione possano essere enti di diritto pubblico o privato ovvero organismi da essi costituiti. Sul punto, la normativa di attuazione si limita a prevedere che sono abilitati i soggetti che diano garanzie di serietà ed efficienza, senza disciplinare ulteriormente la fase costitutiva. Si precisa, però, che per "ente pubblico" si deve intendere la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero, mentre "ente privato" è qualsiasi soggetto di diritto privato diverso dalla persona fisica (art. 1, comma 1, d.m.). Non vengono, invece, individuati espressamente i criteri necessari affinché l'organismo (che può essere un'articolazione preesistente ovvero un ente creato *ad hoc*) possa svolgere attività di mediazione, parametri che si ricavano, tuttavia, dall'esame dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro³⁶.

2.1. *Istituzione del registro e individuazione del soggetto responsabile.*

In primo luogo, il d.m. dispone l'istituzione presso il Ministero della giustizia (in particolare, in capo al Dipartimento per gli affari di giustizia) del "registro" degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, attribuendone la responsabilità al Direttore generale ovvero ad un suo delegato, purché abbia qualifica dirigenziale e appartenga alla medesima direzione generale. Sugli

³² Sul previgente regime attuativo della disciplina degli organismi di conciliazione v., diffusamente, SOLDATI, *Il registro degli organismi*, cit., p. 365 ss.; in argomento, v. anche, BUFFONE, *Mediazione e conciliazione*, in *Il civilista*, 4, 2010, p. 62 s.

³³ È il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in *G.U.*, 8 ottobre 2005, n. 235, Suppl. ord., n. 162, recante "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

³⁴ Cfr. A. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione degli organismi il via libera spetta agli uffici del ministero*, in AA.VV., *Guida alla mediazione civile - Guida al diritto*, ed. Il Sole 24 ore, novembre 2010, p. 26.

³⁵ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 80; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 117.

³⁶ Cfr. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 26.

organismi di mediazione competenti in materia di rapporti di consumo (v. art. 3, comma 3), il responsabile esercita le funzioni attribuitegli dal d.m. sentito il Ministero dello sviluppo economico (art. 3, commi 1 e 2, d.m.)³⁷. Il responsabile si avvale per la gestione del registro di strumenti informatici che assicurino la sollecita elaborazione dei dati³⁸.

Il registro è suddiviso in due parti. La prima concerne gli organismi pubblici di mediazione ed è articolata in tre sezioni: *A*) elenco dei mediatori; *B*) elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; *C*) elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

La seconda parte riguarda, invece, gli organismi di natura privata e consta di quattro sezioni: le prime tre analoghe alle precedenti e la quarta (*D*) contenente l'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi (art. 3, comma 3), al fine di assicurare un maggior grado di trasparenza operativa e gestionale, garantito dalla natura pubblicistica del soggetto nel primo caso.

Il responsabile del registro cura la tenuta e l'aggiornamento dei dati, anche avvalendosi di modalità informatiche che possono assicurare una maggiore efficienza nella elaborazione dei relativi contenuti. Gli elenchi dei mediatori devono essere accessibili al pubblico, mentre la "visibilità" delle altre informazioni presenti nel registro è regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di accesso agli atti amministrativi (così, l'art. 3, commi 4-6, d.m.)³⁹.

3. *L'iscrizione degli organismi nel registro: criteri e requisiti.*

Gli organismi di mediazione si iscrivono al registro presentando apposita istanza che viene esaminata dal responsabile il quale deve verificare, in particolare, la professionalità e l'efficienza dei richiedenti (art. 4, comma 1, d.m.), requisiti già previsti *in nuce* dal d.lgs. n. 28 e ora implementati dal d.m.⁴⁰. In questa prospettiva, il responsabile verifica che l'organismo sia dotato di una propria capacità organizzativa e finanziaria, non limitandosi a valutare la mera sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi – ivi compresi i requisiti di serietà ed efficienza stabiliti nell'art. 16 d.lgs. n. 28 – richiesti per la costituzione dell'organismo e necessari per l'iscrizione nel registro, ma vigilando anche sul corretto svolgimento del servizio di mediazione⁴¹.

Numerosi sono, dunque, i requisiti da verificare a tal fine:

³⁷ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 81; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 119; BUFFONE, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 63.

³⁸ Cfr. A. GIORDANO, *Controlli per l'intera vita dei soggetti a pena di cancellazione dal registro*, in AA.VV., *Guida alla mediazione civile - Guida al diritto*, ed. Il Sole 24 ore, novembre 2010, p. 30.

³⁹ In argomento v. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 26.

⁴⁰ Cfr. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 26.

⁴¹ Cfr. GIORDANO, *Controlli cit.*, p. 30.

- devono essere accertate la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo. La prima è attestata dal possesso di un capitale pari almeno a quello necessario per la costituzione di una società a responsabilità limitata (attualmente stabilito in 10.000 euro ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.), mentre la capacità organizzativa è dimostrata dalla possibilità di svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi con altri organismi espressamente previsti dal d.m. [all'art. 7, comma 2, lett. c), così l'art. 4, comma 2, lett. a)];
- il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione. La polizza costituisce una garanzia in favore degli utenti del servizio di mediazione ed è prevista quale requisito per la costituzione di qualsiasi organismo, sia di natura pubblica che privata. La rilevanza di elemento è attestata dal fatto che gli interessati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante autocertificazione, fatta eccezione per la polizza assicurativa, della quale va sempre prodotta copia [art. 4, comma 2, lett. b)]⁴²;
- soci, associati, amministratori o rappresentanti degli organismi devono possedere particolari requisiti soggettivi di onorabilità, corrispondenti a quelli previsti dall'art. 13, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo unico dell'intermediazione finanziaria)⁴³ [v. art. 4, comma 2, lett. c)];
- la necessaria autonomia finanziaria e funzionale deve essere attestata dalla trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo; requisito che deve riguardare anche il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna; questa verifica vale, naturalmente anche per gli enti di diritto pubblico – che possono essere iscritti nel registro sia direttamente sia costituire a tal fine apposite articolazioni⁴⁴ – con la conseguenza che il responsabile della tenuta del registro, lungi dal compiere un sindacato sull'organizzazione interna, deve verificare che le articolazioni di enti pubblici siano in possesso dei requisiti di trasparenza amministrativa e contabile, soprattutto per quanto concerne la

⁴² Cfr. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 27.

⁴³ Si riporta il testo dell'art. 13, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali). 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3».

⁴⁴ Come ha sostenuto anche il Consiglio di Stato nel parere n. 4279/2010 del 22 settembre 2010.

chiarezza nella distribuzione degli introiti e nell'attribuzione delle eventuali responsabilità [v. art. 4, comma 2, lett. d)]⁴⁵;

– vanno verificate le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento di funzionamento dell'organismo alla legge e allo stesso decreto n. 180/2010, anche con riferimento al rapporto giuridico con i mediatori [v. art. 4, comma 2, lett. e)].

– occorrono almeno cinque mediatori che dichiarino la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per l'organismo che richiede l'iscrizione e va indicata la sede dell'organismo [v. art. 4, comma 2, lett. g) ed f)].

Il responsabile della tenuta del registro deve verificare, altresì, che i mediatori: a) abbiano i necessari requisiti di qualificazione e, in particolare, almeno un diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l'iscrizione a un ordine o collegio professionale; b) siano in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione (disciplinati dall'art. 18, d.m.); c) siano in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; d) ove abbiano intenzione di iscriversi negli elenchi degli esperti in materia internazionale, producano la documentazione attestante le necessarie conoscenze linguistiche (art. 4, comma 3).

Il d.m. prevede (art. 4, comma 5) che il possesso dei requisiti, fin qui esaminati, possa essere attestato dagli organismi mediante autocertificazione, fatta eccezione per la stipula della polizza assicurativa che, come si è detto, deve sempre essere dimostrata mediante la produzione di una copia della stessa.

3.1. *Le diverse "tipologie" di organismi previste dal d.m. n. 180/2010.*

Le Camere di commercio e i Consigli degli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione sulla base di disciplina una semplificata, nel presupposto che tali enti offrano, per la loro natura pubblicistica, maggiori garanzie di serietà ed efficienza.

Gli organismi costituiti dagli ordini degli avvocati sono iscritti al registro a semplice domanda senza che il responsabile effettui alcuna valutazione dei requisiti (fatta salva la verifica della polizza e delle caratteristiche soggettive dei mediatori). Tali organismi sono abilitati a gestire

⁴⁵ Cfr. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 28.

controversie relative a qualsiasi materia, avvalendosi del proprio personale e dei locali messi a disposizione dai presidenti dei tribunali (art. 18, d.lgs. n. 28).

È palese il riconoscimento all'avvocatura di un regime di favore, atteso che gli avvocati sono ritenuti soggetti particolarmente qualificati per la gestione delle procedure di mediazione, proprio in virtù della specifica formazione giuridica posseduta e dell'attività professionale da essi quotidianamente svolta⁴⁶.

È prevista un'iscrizione semplificata, a semplice domanda, anche per gli organismi costituiti dai consigli degli ordini di altre professioni al fine di svolgere l'attività di mediazione nelle materie riservate alla loro competenza (v. art. 19, d.lgs. n. 28). Si tratta di una scelta che risponde all'esigenza di costituire organismi in grado di offrire rapida soluzione alle controversie in materie tecniche o specialistiche (ad esempio, in campo ingegneristico, di estimo, di lavoro, contabile, informatico, ecc.).

La costituzione degli organismi presso gli altri ordini professionali è subordinata, invece, alla previa autorizzazione da parte del Ministero della giustizia. In questa ipotesi, il responsabile del registro valuta il possesso da parte dell'organismo dei requisiti minimi, soprattutto per quanto riguarda il limite per materia e il fatto che il personale e i locali impiegati per le procedure di mediazione siano messi a disposizione dai medesimi ordini, in modo da non determinare alcun onere a carico dello Stato.

Come si è detto, l'iscrizione a semplice domanda è riconosciuta dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 28, anche agli organismi già istituiti dalle Camere di commercio (ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 580/1993). Di nuovo, resta fermo il potere, in capo al responsabile del registro di verificare l'esistenza dei requisiti minimi per la costituzione e di esercitare il successivo potere di vigilanza⁴⁷.

In definitiva, ai sensi della disciplina vigente, si possono identificare diversi tipi di organismi abilitati a prestare servizi di mediazione:

- 1) organismi costituiti dalle Camere di commercio e dagli ordini degli avvocati, i quali hanno un regime semplificato e possono iscriversi al registro su semplice domanda, rispettando i criteri indicati all'art. 16 del d.m.; hanno competenza generale senza limitazioni per materie.
- 2) organismi costituiti da altri ordini professionali che possono gestire mediazioni solo nelle materie di loro competenza; possono iscriversi al registro a semplice domanda, ma previa autorizzazione del Ministero della giustizia.

⁴⁶ Cfr. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 29.

⁴⁷ Cfr. GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 29 s.

- 3) organismi costituiti da altri enti pubblici o privati, purché diano garanzia di serietà ed efficienza;
- 4) organismi di mediazione già disciplinati dal d.m. n. 222/2004, soggetti ad un regime transitorio a seguito dell'entrata in vigore del d.m. (anche su questo punto ci si soffermerà successivamente)⁴⁸.

4. Il procedimento di iscrizione nel registro.

Il responsabile del registro ha il compito di approvare il modello della domanda di iscrizione e fissare le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. Delle corrispondenti determinazioni va fornita adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero della giustizia (nel quale sono reperibili, inoltre, gli schemi di domanda di iscrizione) (art. 5, d.m.).

Gli organismi predispongono le istanze secondo tale modello, inviandole al Ministero insieme ai relativi allegati, ossia: il regolamento di procedura dell'organismo e ogni sua successiva variazione; la scheda di valutazione del servizio [richiamata dall'art. 7, comma 5, lett. b), d.m.]; la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'art. 16 del d.m. medesimo. Va evidenziato che per gli organismi di mediazione "privati" l'iscrizione nel registro comporta anche l'approvazione delle tariffe che, come accennato, possono essere liberamente determinate (cfr. art. 5, comma 1)⁴⁹.

La domanda e gli allegati previsti, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, purché ciò avvenga con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento (così, l'art. 5, comma 2).

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso nel ristretto termine di 40 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile del registro per *una sola volta*. In questo caso, dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di 20 giorni (art. 5, comma 3). Il procedimento può durare al massimo 60 giorni in quanto, scaduti i termini appena richiamati senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione (art. 5, comma 4)⁵⁰.

L'organismo richiedente è tenuto poi ad allegare alla domanda l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio di mediazione (art. 6, comma 1). Siffatto elenco va corredato anche: della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e

⁴⁸ Sul punto, v. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 84; e ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 121 s.

⁴⁹ Cfr. GIORDANO, *Controlli cit.*, p. 30; BUFFONE, *Mediazione e conciliazione*, cit., p. 63.

⁵⁰ Cfr. GIORDANO, *Controlli cit.*, p. 30.

contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lett. *a*) e *b*); dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lett. *c*); di documentazione attestante le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti in materia internazionale (art. 6, comma 2).

Non è previsto più un vincolo di esclusiva, ma i mediatori non possono dichiararsi disponibili a svolgere il servizio per più di cinque organismi (art. 6, comma 3).

Il regolamento, infine, deve prevedere le misure atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle procedure, sia svolte telematicamente che in via ordinaria ⁵¹.

5. *Il regolamento di procedura degli organismi di mediazione.*

Il regolamento di procedura deve indicare il luogo dove si svolge il procedimento, che però è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo (art. 7, comma 1 d.m.).

A discrezione dell'organismo, il regolamento ha anche contenuti *eventuali* potendo prevedere: *a*) che il mediatore debba convocare personalmente le parti; *b*) che, in caso di formulazione della proposta (*ex art. 11 del d.lgs. n. 28/2010*) ⁵², la stessa possa provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; *c*) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singole

⁵¹ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 85 s.; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 124.

⁵² Si riporta il testo dell'art. 11, del d.lgs. n. 28/2010: «Art. 11 (*Conciliazione*). 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono».

procedure di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute (ai sensi dell'art. 137 Cod. cons.)⁵³ e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; *d*) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in determinate materie; *e*) che la mediazione svolta dall'organismo sia limitata a specifiche materie, chiaramente individuate (art. 7, comma 2).

Il regolamento dell'organismo deve stabilire, ancora, le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplinare le sorti delle procedure in corso nelle ipotesi in cui dovesse sopravvenire la sospensione o la cancellazione dell'organismo dal registro (disciplinate dal successivo art. 10; cfr. art. 7, comma 3).

Infine, il d.m. stabilisce, opportunamente e secondo le indicazioni di principio provenienti dall'ordinamento comunitario, che il regolamento non può prevedere l'accesso alla mediazione esclusivamente attraverso modalità telematiche (art. 7, comma 4).

Il d.m. stabilisce che il regolamento deve avere un contenuto *minimo necessario* poiché, in ogni caso, deve prevedere: *a*) che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità [ex art. 14,

⁵³ Si riporta il testo dell'art. 137 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: *a*) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; *b*) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; *c*) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione e con la modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; *d*) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; *e*) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; *f*) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e *f*), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione e con la modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea».

comma 2, lett. a), d.lgs. n. 28/2010]⁵⁴; b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte venga consegnata la citata scheda per la valutazione del servizio, il cui modello deve essere allegato al regolamento, mentre copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento; c) la possibilità che le parti indichino in comune il nominativo del mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo (art. 7, comma 5).

Fermi restando gli obblighi di riservatezza, caratteristici di tutta la procedura (v., in particolare, l'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 28/2010)⁵⁵, il regolamento dell'organismo deve garantire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in un apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata (art. 7, comma 6).

Il d.m. stabilisce poi che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate (art. 7, comma 7), disposizione che crea però qualche intralcio all'attività preparatoria del mediatore, pur necessaria secondo le metodologie più diffuse di svolgimento delle procedure di mediazione.

Va evidenziato che l'organismo è libero di scegliere i mediatori in base alle proprie esigenze. Ciò significa che l'abilitazione alla qualifica di mediatore (conseguita con il corso e gli altri requisiti) non costituisce in sé titolo per l'accreditamento presso un organismo di mediazione⁵⁶.

6. *Obblighi degli iscritti ed effetti dell'iscrizione nel registro.*

⁵⁴ Si riporta il testo dell'art. 14, del d.lgs. n. 28/2010: «Art. 14 (Obblighi del mediatore). 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. 3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo».

⁵⁵ Si riporta il testo dell'art. 9, del d.lgs. n. 28/2010: «Art. 9 (Dovere di riservatezza). 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti».

⁵⁶ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 89; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 126 s.

Una volta effettuata l'iscrizione, l'organismo è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile del registro tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione stessa, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori (art. 8, comma 1).

L'organismo, inoltre, è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo (previsto dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 28)⁵⁷, anche ai fini dell'istanza di omologazione dello stesso (art. 8, comma 2). Il responsabile dell'organismo trasmette, altresì, la eventuale proposta del mediatore, su richiesta del giudice che provvede sul regime delle spese processuali del giudizio successivo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 28 (art. 8, comma 3)⁵⁸.

L'omologazione, naturalmente, non è obbligatoria essendo l'accordo valido e vincolante come semplice scrittura privata. Quando interviene l'omologazione l'accordo acquisisce efficacia di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione, dell'esecuzione forzata e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Tale previsione è attuativa della direttiva 52/2008/CE, la quale con riferimento alle sole mediazioni transfrontaliere imponeva agli Stati membri di assicurare alle parti la possibilità di chiedere che il contenuto dell'accordo fosse reso esecutivo, in conformità al diritto dello Stato membro⁵⁹.

Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro (art. 9, comma 1, d.m.). L'effetto principale di questa norma è che, a seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 9, comma 2, d.m.). Un giustificato motivo può essere che il mediatore sia a conoscenza della questione o abbia già espresso pareri, abbia rapporti di parentela o professionali con una delle parti, e così via. L'organismo, invece, può rifiutarsi ad esempio nel caso in cui il regolamento escluda la materia oggetto della mediazione dalle sue competenze.

⁵⁷ Per il testo dell'art. 11 del d.lgs. n. 28/2010 v. *supra* nota 52.

⁵⁸ Si riporta il testo dell'art. 13, del d.lgs. n. 28/2010: «Art. 13 (*Spese processuali*). 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri».

⁵⁹ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 90 s.; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 128.

Infine, a far data dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine (art. 9, comma 3, d.m.)⁶⁰.

7. Le ipotesi di sospensione e di cancellazione dal registro degli organismi di mediazione.

Come detto, l'organismo iscritto ha l'obbligo di comunicare prontamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Laddove non adempia o siano sopravvenuti fatti nuovi, successivi all'iscrizione, che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti (in particolare, dagli artt. 8 e 20) o, ancora, di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile del registro dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro (art. 10, comma 1, d.m.). Il responsabile assume le proprie determinazioni con l'adozione di un decreto (o provvedimento equivalente), avente natura amministrativa e, come tale, impugnabile dinanzi al TAR.

Il d.m. richiede, inoltre, lo svolgimento effettivo e continuativo dell'attività di mediazione disponendo che l'organismo deve trattare almeno 10 procedure nel biennio, pena la cancellazione dal registro (art. 10, comma 2, d.m.)⁶¹.

Gli effetti della cancellazione sono rilevanti in quanto l'organismo non può ottenere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dalla cancellazione stessa (art. 10, comma 3, d.m.).

Spetta al responsabile l'esercizio del potere di controllo, se del caso mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equivalenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche in via telematica, ai singoli organismi interessati (art. 10, comma 4)⁶². Tuttavia, il potere di controllo appare molto ampio e, proprio per questo motivo, difficilmente potrà essere svolto in modo puntuale con riferimento a ciascun organismo. Appare più probabile che la vigilanza si attivi in prevalenza su impulso di parte⁶³.

8. Il "servizio di mediazione" e la prestazione del mediatore. Il Registro degli affari di mediazione.

Ciascun organismo deve istituire un registro, anche con modalità informatiche, c.d. "degli affari di mediazione", con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi

⁶⁰ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 93; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 129.

⁶¹ Cfr. GIORDANO, *Controlli cit.*, p. 30.

⁶² Cfr. ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 130.

⁶³ Cfr. GIORDANO, *Controlli cit.*, p. 30.

delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito (art. 12, comma 1, d.m.). L'organismo deve conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione (ai sensi dell'art. 2961, comma 1, c.c.; così, l'art. 12, comma 2, d.m.)⁶⁴. Il registro è tanto più importante in quanto il procedimento di mediazione può chiudersi anche senza che le parti abbiano composto la lite, quindi indipendentemente dall'esito della procedura⁶⁵.

Il mediatore che è stato designato dall'organismo deve eseguire personalmente la sua prestazione (art. 14), anche perché deve essere (per legge) una persona fisica, non essendo ammessi altri soggetti giuridici per lo svolgimento di tale attività.

Ai fini della determinazione del regime di responsabilità nella procedura di mediazione sono individuabili tre soggetti: l'organismo, il mediatore e il danneggiato. Il rapporto negoziale sorge esclusivamente tra l'organismo e il soggetto che chiede l'erogazione del servizio. Nessun rapporto contrattuale sorge tra il mediatore e le parti, essendo inoltre vietato dalla normativa che il mediatore e i suoi ausiliari possano percepire compensi direttamente dalle parti⁶⁶.

Va ricordato, infine, che l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi con altri organismi di mediazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) (art. 15, d.m.).

9. *La disciplina transitoria.*

Infine, il d.m. prevede una speciale disciplina transitoria (art. 20) per gli organismi abilitati a svolgere attività di conciliazione in materia di diritto societario, intermediazione finanziaria e bancaria – ai sensi del d.lgs. n. 3/2005 – e iscritti nel relativo registro presso il ministero della giustizia (disciplinato dal d.m. n. 222/2004).

Anzitutto, tali organismi si considerano iscritti di diritto al registro (attuale); il responsabile verifica che siano in possesso dei requisiti previsti dal d.m. (ex art. 4, d.m.) e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. L'organismo deve ottemperare alle richieste del responsabile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per confermare l'iscrizione, la quale, diversamente, si intende decaduta (art. 20, comma 1, d.m.).

⁶⁴ L'art. 2961 c.c. dispone che: «(Restituzione di documenti) I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959».

⁶⁵ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 95; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 132.

⁶⁶ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 96; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 134.

I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui sopra dovevano acquisire, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del d.m., i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno 5 concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza del termine sopra indicato, potevano continuare a esercitare l'attività di mediazione (art. 20, comma 2, d.m.)⁶⁷.

⁶⁷ Cfr. MISTÒ, *La nuova mediazione*, cit., p. 104 s.; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, *La mediazione*, cit., p. 145 s.; GIORDANO, *Sulla regolare costituzione*, cit., p. 29.